

Codice A1816A

D.D. 13 maggio 2019, n. 1667

R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 6236. Autorizzazione idraulica per la realizzazione di un tratto di difesa spondale sul torrente Gesso della Valletta, in localita' Sant'Anna, in comune di Valdieri (CN). Richiedente: Soc. Agricola Stella Alpina srl - Genova.

In data 20/03/2019, la Sig.ra Bodo Giovanna, legale rappresentante della società Agricola Stella Alpina srl, con sede in Genova, piazza R. Rossetti 3c/1, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di un tratto di difesa spondale sul torrente Gesso della Valletta, in località Sant'Anna, in comune di Valdieri (CN).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Tommaso Cozza in base ai quali è previsto il prolungamento della difesa spondale esistente con un tratto di scogliera in massi ciclopici (lunghezza 15,00 m) in destra idrografica del torrente Gesso della Valletta da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904. Catastalmente l'opera insiste sul mappale 459 del Foglio 25 del comune di Valdieri.

Copia dell'istanza è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Valdieri per quindici giorni consecutivi dal 29/03/2019 al 13/04/2019 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Gesso della Valletta.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la società Agricola Stella Alpina srl, con sede in Genova, ad eseguire i lavori per la realizzazione di un tratto di difesa spondale sul torrente Gesso della Valletta, in località Sant'Anna, in comune di Valdieri (CN), secondo le caratteristiche e le modalità indicate

negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente visti nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. la difesa spondale in progetto dovrà essere realizzata in perfetta aderenza alla sponda attuale, in prosecuzione a quella esistente, al fine di evitare qualsiasi restringimento della sezione di deflusso del corso d'acqua;
3. la sponda naturale e le difese spondali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. il materiale di risulta proveniente dagli eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera in progetto, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
6. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
7. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
8. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
9. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dell'opera di difesa (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua medesimo;
11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
13. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione

Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE

I Funzionari estensori
dott. agr. WBessone
geol. MGGallo